



CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Proroga del termine per l'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Modalità di nomina del rappresentante fiscale ai fini Iva
Ambito di applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Nulla l'atto notificato via PEC in formato "pdf"
Illegittimità delle sanzioni in materia di compensazione del credito Iva

Proroga del termine per l'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute

Ministero dell'economia e delle finanze – Comunicato del 1 settembre 2017, n.147

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha prorogato al 28 settembre la “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”, di cui all'art.4, comma 1, del dl 22 ottobre 2016, n.193, relativa al primo semestre 2017. Secondo quanto chiarito dal Ministro, tale proroga ha valenza esclusiva per l'anno 2017, e riguarda unicamente la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre dell'anno in corso.

[torna su](#)

Modalità di nomina del rappresentante fiscale ai fini Iva

Corte di Cassazione – Sentenza dell'11 agosto 2017, n.20035

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di nomina del rappresentante fiscale ai fini Iva. La Suprema Corte, ha ritenuto che, oltre alle forme di nomina previste dall'art.53 del Decreto Iva, quali (i) atto pubblico, (ii) scrittura privata registrata, o (iii) lettera annotata in apposito registro, la nomina del rappresentante fiscale, in seguito alle modifiche apportate dall'art.1 del dpr 10 novembre 1997, n.441, può risultare dalla dichiarazione di inizio attività, presentata ai sensi dell'art.35 del Decreto Iva. Inoltre, ha aggiunto la Corte, tale nomina può avvenire anche con riferimento a periodi d'imposta anteriori a quelli in relazione ai quali, tale facoltà è stata espressamente prevista dal dpr n.441 cit., poiché la norma ha natura integrativa e ricognitiva della previgente disciplina.

[torna su](#)

Ambito di applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto

Corte di Cassazione – Ordinanza del 9 agosto 2017, n.19829

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto presuppone la sussistenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, intercorrente tra il soggetto erogante e il soggetto beneficiario, nell'ambito del quale la somma versata assume carattere di corrispettivo per una cessione di beni o di una prestazione di servizi. Inoltre, ha aggiunto la Corte, in ambito Iva, l'onerosità si identifica con la reciprocità delle prestazioni, per cui rimangono fuori dal campo di applicazione dell'imposta quei casi in cui, a fronte di un versamento non è richiesta al destinatario alcuna specifica prestazione nei confronti del soggetto erogante.

[torna su](#)

Nulla l'atto notificato via PEC in formato "pdf"

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sentenza del 31 luglio 2017, n.204/01/2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di notifica degli avvisi di accertamento effettuate via PEC. Secondo la Commissione, gli atti notificati tramite posta elettronica certificata, in formato "pdf", sono annullabili in quanto, tale formato, non garantisce l'integrità, l'immodificabilità, e identificabilità dell'autore tramite firma elettronica, garantite, di contro, dall'estensione "p7m" del file.

[torna su](#)

Illegittimità delle sanzioni in materia di compensazione del credito Iva

Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza – Sentenza del 14 giugno 2017, n.460/01/2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza ha chiarito che, le sanzioni di cui all'art.13 del dlgs 18 dicembre 1997, n.471, pari al 30% del credito compensato in eccedenza o compensato prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza infrannuale, sono illegittime. In particolare, secondo la Commissione, tali sanzioni sono contrarie al principio di proporzionalità, sancito dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 17 luglio 2014 Causa C-272/2013, secondo cui le sanzioni devono garantire l'esatta riscossione ed evitare l'evasione, senza punire in modo grave "comportamenti formali" che nulla hanno a che vedere con la lotta all'evasione o al potenziamento della riscossione. Inoltre, secondo la Commissione, tali sanzioni non sono applicabili nel caso in cui, non è riscontrato, da parte del Contribuente, un comportamento fraudolento, e atto a sottrarre gettito fiscale alle casse erariali.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it